



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Pubblica Istruzione  
Servizio Politiche Scolastiche

## **POR FSE 2014/2020**

### **Asse 2**

**AZIONE 9.1.2** “SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI MULTIPROBLEMATICI E/O A PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE O OGGETTO DI DISCRIMINAZIONE [ES. ADOZIONE SOCIALE, TUTORAGGIO, MEDIAZIONE FAMILIARE E CULTURALE, “CENTRI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA”, PREVENZIONE DELL’ABUSO E DEL MALTRATTAMENTO INTRA-FAMILIARE, E DELLA VIOLENZA]. PROGETTI DI DIFFUSIONE E SCAMBIO DI BEST PRACTICES RELATIVI AI SERVIZI PER LA FAMIGLIA ISPIRATI ANCHE AL MODELLO DELLA SUSSIDIARIETÀ CIRCOLARE”

# **Avviso “PRO.DI.GI.”**

**PROgetti contro la Dispersione dei Giovani**

## **FAQ**

**Aggiornate al 20 gennaio 2021**



## AVVISO PRO.DI.GI. - RISPOSTE AI QUESITI

### QUESITO NR. 1

... si formula il seguente quesito:

Il punto 4.1 dell'avviso prevede, quale requisito obbligatorio di partecipazione, la stipula di un accordo tra il Beneficiario e, almeno, due autonomie scolastiche di primo e secondo grado. Nel caso dei comuni di piccole e medie dimensioni è difficile che siano presenti due Autonomie scolastiche, soprattutto in riferimento a quella di secondo ciclo. Si chiede, pertanto, di sapere se le stesse debbano necessariamente ricadere all'interno dello stesso comune di residenza dei destinatari degli interventi o se sia possibile, invece, stipulare l'accordo con Autonomie scolastiche aventi sedi territoriali diverse tra loro.

### RISPOSTA

L'Avviso non pone limiti in questo senso. Le Autonomie scolastiche coinvolte possono certamente avere sede in Comuni diversi.

### QUESITO NR. 2

Con la presente si chiede se un Istituto comprensivo, comprendente scuole primarie e secondarie interne a più plessi con sedi in diversi Comuni, debba essere considerato una sola Autonomia Scolastica oppure vi sono tante Autonomie quanti sono i plessi nei diversi Comuni.

### RISPOSTA

Per Autonomia scolastica si definisce l'istituzione scolastica che gestisce e organizza a livello amministrativo e didattico uno o più punti di erogazione del servizio scolastico (scuole dell'infanzia, plessi di scuola primaria, sedi staccate o coordinate di scuola secondaria di I e II grado). Ad ogni Autonomia scolastica è preposto un dirigente scolastico. Pertanto un Istituto Comprensivo (una delle varie tipologie di Autonomia scolastica) che comprende scuole dell'infanzia, primarie e secondarie (di I grado) con sedi in diversi Comuni è da considerarsi una sola Autonomia scolastica.

Esempi:

L'Istituto Comprensivo di San Giovanni Suergiu (Autonomia scolastica) comprende i punti di erogazione del servizio scolastico di scuola d'infanzia, primaria e secondaria di I grado situati nei Comuni di Tratalias, San Giovanni Suergiu, Piscinas, Giba, e Masainas.

La Direzione Didattica 1 Circolo di Olbia (Autonomia scolastica) comprende i punti di erogazione del servizio scolastico di infanzia e primaria situati nei Comuni di Olbia e Golfo Aranci.

L'Istituto di Istruzione Superiore Antonio Segni di Ozieri (Autonomia scolastica) comprende i punti di erogazione del servizio scolastico di scuola secondaria di II grado situati nei Comuni di Ozieri, Bono, Pozzomaggiore e Bonorva.

### QUESITO NR. 3

... si chiede se nei requisiti, indicati nel 3.2 dell'avviso e in particolare *"deve essere in possesso di comprovata esperienza di non meno di 30 mesi – anche non consecutivi - nella gestione di progetti e di servizi di inclusione sociale a favore di minori nelle attività di interesse generale di cui ai punti da I – XI del precedente elenco, di cui almeno 12 mesi – anche non consecutivi – nelle attività di cui ai punti I) e II) del precedente elenco;"* possono far parte gli interventi relativi ai progetti regionali educativi (L.20 - L. 162/98), servizi ludico ricreativi (estate al mare - baby parking), centri di aggregazione sociale e spazio compiti, progetti finanziati dalla Fondazione di Sardegna, progetti di inclusione sociale e tutoraggio.

### RISPOSTA

In linea teorica le tipologia di interventi elencate sono ricomprese nell'esperienza richiesta. Resta inteso che, in sede di istruttoria amministrativa, va comunque verificata puntualmente la descrizione delle attività documentate nel formulario progettuale.



#### QUESITO NR. 4

Dal bando: "Al fine di garantire l'efficacia del progetto, il Beneficiario dovrà obbligatoriamente stipulare un Accordo di Collaborazione, con non meno di due Autonomie scolastiche statali della Sardegna aventi insegnamenti del Primo e del Secondo Ciclo, con l'esclusione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti (CPIA). Ai fini del presente Avviso, per Primo Ciclo si intende l'insieme delle scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado; per Secondo Ciclo si intende l'insieme delle scuole Secondarie di Secondo Grado. Ciascuna Autonomia scolastica può partecipare ad una sola proposta progettuale". Domanda: Le Autonomie scolastiche coinvolte devono avere il primo e secondo ciclo? Cioè ogni Autonomia scolastica deve avere primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado? Oppure i due cicli possono essere ripartiti tra diversi istituti?

#### RISPOSTA

I cicli possono essere ripartiti tra le diverse Autonomie scolastiche che sottoscrivono l'Accordo. Infatti, se si escludono poche Autonomie scolastiche che hanno contemporaneamente insegnamenti del Primo e del Secondo Ciclo (a titolo d'esempio esempio Convitti, Istituti Globali), la quasi totalità delle Autonomie scolastiche possiede insegnamenti o del Primo Ciclo o del Secondo ciclo. Si precisa inoltre che non è necessario che siano coinvolte contemporaneamente Autonomie scolastiche di entrambi i cicli scolastici. Le due Autonomie scolastiche coinvolte potrebbero essere entrambe del Primo Ciclo. Oppure potrebbero entrambe essere del Secondo Ciclo.

#### QUESITO NR. 5

Buongiorno, in relazione al punto 3.2 dell'avviso pubblico "REQUISITI" punto c I, si chiede cortesemente di sapere se per "formazione extrascolastica", si intenda ad esempio anche attività formativa e di sensibilizzazione di prevenzione, contrasto al bullismo, educazione alla legalità ecc. svolte da associazione/cooperativa all'interno di progetti più ampi con diversi tipi di interventi rivolti ai giovani e alle famiglie e non esclusivamente in attività unicamente di formazione

#### RISPOSTA

Le **attività di interesse generale** elencate all'articolo 3.2 dell'Avviso sono tra quelle previste all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore (CTS) (D. Lgs. 117/2017).

Come specificato dal CTS, le **attività di interesse generale** devono costituire l'oggetto sociale esclusivo o principale di un Ente del Terzo Settore (ETS) e devono essere svolte nel rispetto dell'eventuale normativa specifica di riferimento.

Con particolare riferimento alla **attività di interesse generale** individuata all'articolo 5, punto I) del CTS "Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa", si precisa che l' "attività formativa e di sensibilizzazione di prevenzione, contrasto al bullismo, educazione alla legalità ecc. svolte da associazione/cooperativa all'interno di progetti più ampi con diversi tipi di interventi rivolti ai giovani e alle famiglie" può senz'altro rientrare nell'ambito delle attività di interesse generale; resta inteso che, in sede di istruttoria amministrativa, andrà comunque verificata puntualmente la descrizione delle attività documentate nel formulario progettuale.

#### QUESITO NR. 6

Per quanto riguarda i soggetti correlati obbligatori e facoltativi, in fase di domanda, è necessario aver già sottoscritto la dichiarazione di adesione e sostegno?

Per quanto riguarda invece l'accordo di collaborazione con le autonomie scolastiche, è necessario presentarla già in fase di domanda oppure possiamo presentarlo in seguito?

#### RISPOSTA

Come previsto all'Articolo 8 dell'Avviso, il **Dossier di Candidatura** deve essere presentato con i seguenti allegati **obbligatori**:



- l'Allegato 5 - Accordo di Collaborazione tra Soggetto Correlato Obbligatorio (Autonomia scolastica) e ETS beneficiario;
- l'Allegato 6 Dichiarazione di adesione e sostegno del Soggetto Correlato Facoltativo (obbligatorio solo in caso di presenza di Soggetti Correlati Facoltativi).

#### QUESITO NR. 7

Anche per le Amministrazioni Pubbliche (Comuni e Province) vale la regola di partecipazione ad una sola proposta progettuale?

#### RISPOSTA

No, per le Amministrazioni Pubbliche, e in generale per tutti i Soggetti Correlati Facoltativi descritti all'articolo 4.2 dell'Avviso, non è prevista la regola di partecipazione ad una sola proposta progettuale.

Tale disposizione vale soltanto per gli Enti del Terzo Settore Beneficiari (sia in forma singola, sia in forma associata) e per le Autonomie scolastiche (Soggetti Correlati Obbligatori).

#### QUESITO NR. 8

In riferimento all'art. 3.2 - Requisiti - punto D, dell'Avviso PRO.DI.GI, il requisito dei 12 mesi di esperienza nelle attività di cui ai punti I e II del precedente elenco deve essere posseduto in riferimento ad entrambe le attività o è sufficiente aver maturato l'esperienza anche in una sola delle suddette attività?

#### RISPOSTA

Si considera la somma dei mesi di esperienza nelle due attività di interesse generale, per cui è sufficiente aver maturato l'esperienza anche in una sola delle due attività.

#### QUESITO NR. 9

Si rileva un'incongruenza testuale tra il concetto di atti vandalici e il concetto di educazione alimentare in questo passaggio dell'Avviso (art. 6.2 dell'Avviso)

"percorsi di educazione alimentare e ambientale, anche al fine di prevenire disturbi del comportamento alimentare o di atti vandalici nonché di approfondire la conoscenza delle risorse agricole e agroalimentari regionali;"?

#### RISPOSTA

L'elenco di azioni indicate all'articolo 6.2 è fornito, come specificato nell'Avviso stesso, esclusivamente a titolo di esempio e non è assolutamente esaustivo.

Ciò premesso, il concetto di prevenzione di atti vandalici è connesso a quello di educazione ambientale e non a quello dell'educazione alimentare.

#### QUESITO NR. 10

Il punto 4.1 dell'Avviso prevede, quale requisito obbligatorio di partecipazione, la stipula di un accordo di Collaborazione con non meno di due Autonomie scolastiche statali della Sardegna aventi insegnamenti del Primo e del Secondo Ciclo. La formulazione prescrive la necessità di stipulare Accordi di Collaborazione con entrambe le tipologie di Autonomie scolastiche. È possibile presentare una proposta progettuale che coinvolga 2 o più Autonomie di una sola tipologia?

#### RISPOSTA

Non è necessario che siano coinvolte contemporaneamente Autonomie scolastiche di entrambi i cicli scolastici. Le due Autonomie scolastiche coinvolte potrebbero essere entrambe del Primo Ciclo. Oppure potrebbero entrambe essere del Secondo Ciclo.

Si veda a tale proposito anche la FAQ nr. 4.



#### QUESITO NR. 11

Vorremmo presentare un'idea progettuale ma non siamo certi che sia ammissibile. Sinteticamente l'idea è quella di sviluppare un progetto <<OMISSIS>>.

Ci chiediamo se la proposta sia ammissibile in quanto nel bando si parla di studenti frequentanti e visto il limite imposto alle scuole della firma ad un solo partenariato se e come sia possibile trovare dei partner soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado.

#### RISPOSTA

Premesso che con una semplice FAQ non si può sostituire il processo di istruttoria amministrativa di verifica dei requisiti, sarà necessario valutare caso per caso, sulla base della descrizione puntuale delle attività fornita nel formulario progettuale, l'ammissibilità della singola proposta progettuale.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 5 i destinatari dell'intervento sono "gli studenti delle Autonomie scolastiche statali sarde che si trovano in situazione di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e/o familiari" e che "Gli studenti devono frequentare Autonomie scolastiche statali della Sardegna che hanno insegnamenti del Primo e del Secondo Ciclo. Non sono ammessi gli studenti frequentanti i CPIA".

Ai sensi dell'art. 4 "Ciascuna Autonomia scolastica può partecipare ad una sola proposta progettuale" ed è compito del Beneficiario "obbligatoriamente stipulare un Accordo di Collaborazione, con non meno di due Autonomie scolastiche statali della Sardegna aventi insegnamenti del Primo e del Secondo Ciclo, con l'esclusione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)".

#### QUESITO NR. 12

Con la presente si chiede se relativamente all'art. 3.2 comma C, tra i requisiti inerenti "interventi e servizi sociali" rientrino anche i servizi di ausilio abitativo nei confronti di utenti svantaggiati come ad esempio servizi di autonomia e abitare condiviso.

#### RISPOSTA

Le attività di interesse generale elencate all'articolo 3.2 dell'Avviso fanno riferimento alle Attività di interesse generale indicate all'Articolo 5 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

In particolare, con riferimento alle attività indicata all'art. 3.2.C dell'Avviso "interventi e servizi sociali", il Codice del Terzo Settore all'articolo 5.a specifica che le attività di interesse generale sono quelle aventi ad oggetto:

"a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;"

Quindi. Per determinare l'ammissibilità di un'attività occorre fare riferimento al combinato disposto

1. della Legge 328/2000 che stabilisce che

1.a La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

1.b Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del D. Lgs. 112/1998 che, a sua volta, stabilisce:

a. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali".

b. Ai sensi del presente decreto legislativo, per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto



- quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
2. della Legge 104/1992 e ss.mm.ii.;
  3. della Legge 112/ 2016 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione, "i servizi di ausilio abitativo nei confronti di utenti svantaggiati come ad esempio servizi di autonomia e abitare condiviso" - e più in generale gli interventi di housing sociale - possono essere ricompresi tra le attività relative agli interventi e servizi sociali. Tuttavia, non potendo sostituire il processo di istruttoria amministrativa di verifica dei requisiti con una semplice FAQ, sarà necessario valutare caso per caso, sulla base della descrizione puntuale delle attività fornita nel formulario progettuale.

### QUESITO NR. 13

Volevamo porre un quesito sulla necessità di iscrizione ad un registro regionale o nazionale. Come <<Denominazione proponente OMISSIS>> emanazione – statutariamente – dell'Ente <<Denominazione ente OMISSIS>> a carattere nazionale non abbiamo alla data odierna l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, mentre <<Denominazione ente OMISSIS>> nazionale è iscritto dal 2000 al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Il quesito che poniamo è il seguente: "Possiamo partecipare al bando come <<OMISSIS>> Cagliari in quanto, come branca-emanazione territoriale di <<OMISSIS>> nazionale, possiamo beneficiare dell'iscrizione di <<OMISSIS>> nazionale al sopracitato registro o può presentarlo solo <<OMISSIS>> nazionale medesimo?"

### RISPOSTA

L'Avviso pubblico prevede espressamente, all'articolo 3.2.b che l'Ente del Terzo Settore proponente "nelle more dell'implementazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), deve essere iscritto in uno dei registri regionali o nazionali appositamente individuati da norme regionali o nazionali".

Pertanto le alternative sono due:

- 1) Se il Dossier di Candidatura Telematico viene presentato da <<OMISSIS>> Cagliari, l'Ente deve necessariamente essere iscritto a in uno dei registri regionali o nazionali appositamente individuati da norme regionali o nazionali, come previsto dal citato articolo 3.2.b.
- 2) In alternativa, il Dossier di Candidatura Telematico viene presentato da <<Denominazione ente nazionale OMISSIS>> (di cui <<OMISSIS>> Cagliari è statutariamente emanazione territoriale) che risulta iscritto dal 2000 al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale. L'Ente <<OMISSIS>> Cagliari potrà essere indicato come sede operativa in Sardegna come previsto all'articolo 3.2.a dell'Avviso.

### QUESITO NR. 14

In riferimento all'Avviso in oggetto si presentano le seguenti FAQ:

- 1) Si richiede se le attività erogate in favore di genitori e/o insegnanti che non prevedono il diretto coinvolgimento degli studenti/destinatari rientrano nel computo del monte ore minimo previsto per ciascun studente/destinatario di cui al punto 6.2.2. (40 ore) e di cui al punto 6.2 della durata complessiva del progetto (1.600 ore)
- 2) Si richiede se le attività erogate in favore di genitori e/o insegnanti che non prevedono il diretto coinvolgimento degli studenti/destinatari devono essere obbligatoriamente riportate nel Registro delle Presenze di cui al punto 6.2

### RISPOSTA

Con riferimento all'articolo 6.2 dell'Avviso si conferma che <<per "ore" delle azioni si intendono sia ore formative, sia ore realizzate in eventi, incontri, visite di studio, seminari, conferenze, ore di parent training, ore di teacher training, etc...>>. Le ore erogate in favore di genitori e/o insegnanti, pur non



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Pubblica Istruzione  
Servizio Politiche Scolastiche

prevedendo il diretto coinvolgimento dello studente, fanno comunque riferimento – anche se indiretto - allo studente e pertanto sono conteggiate nel monte ore previsto per ciascuno studente e devono essere riportate nel **Registro delle Presenze**.

#### QUESITO NR. 15

In riferimento all'Avviso si chiede se una Scuola Paritaria può essere considerata una dei due Soggetti Correlati Obbligatori.

#### RISPOSTA

No, l'articolo 4.1 dell'Avviso prevede che << ... il Beneficiario dovrà obbligatoriamente stipulare un Accordo di Collaborazione, con non meno di **due Autonomie scolastiche statali** della Sardegna ...>> e l'articolo 5 dell'Avviso prevede che <<...sono destinatari dell'Avviso **gli studenti delle Autonomie scolastiche statali** sarde ...>>.

Le Scuole Paritarie pertanto non possono essere considerate tra i Soggetti Correlati Obbligatori.

Tuttavia le Scuole Paritarie possono eventualmente partecipare al progetto, con ruoli diversi, in qualità di Soggetti Correlati Facoltativi, ai sensi dell'articolo 4.2 dell'Avviso.

#### QUESITO NR. 16

In relazione al punto dell'avviso seguente

##### 4.1 SOGGETTI CORRELATI OBBLIGATORI

Al fine di garantire l'efficacia del progetto, il Beneficiario dovrà obbligatoriamente stipulare un Accordo di Collaborazione, con non meno di due Autonomie scolastiche statali della Sardegna aventi insegnamenti del Primo e del Secondo Ciclo, con l'esclusione dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA).

Chiederei se ad esempio l'Istituto <<OMISSIS>> (che comprende l'Istituto <<OMISSIS>> del comune di <<OMISSIS>>, l'Istituto <<OMISSIS>> del comune di <<OMISSIS>> e l'istituto <<OMISSIS>> del comune di <<OMISSIS>>), sia da considerarsi 1 o 3 autonomie? Preciso che la dirigenza è unica.

#### RISPOSTA

Si veda risposta a Quesito NR 2.

#### QUESITO NR. 17

Gentilissimi, con la presente per presentare 2 FAQ:

1) All'interno dell'avviso non è prevista l'attività di tutoraggio che reputiamo essere importante considerando un monte ore così importante. E' possibile inserire questa voce nella macrovoce "B.2 REALIZZAZIONE - B.2.2 Macrofase B - Erogazione del servizio (b.2.2.a+b.2.2.b)".

2) Il Bando così recita:

a) MACROFASE A: attività di presa in carico degli studenti destinatari così come definiti all'articolo 5; il progetto deve prevedere la presa in carico individuale di non meno di 20 studenti, per non meno di 6 ore per ciascuno.

b) MACROFASE B: azioni specifiche a favore degli studenti destinatari individuati nella Macrofase A così come definiti all'articolo 5; il percorso del singolo studente preso in carica può essere realizzato attraverso la combinazione di azioni individuali e di gruppo. La durata complessiva dei percorsi (minimo 20) non deve essere inferiore a 1.600 ore. Ognuno dei singoli percorsi dovrà avere una durata non inferiore a 40 ore per ciascuno studente<sup>7</sup>. Le 6 ore della Macrofase A non sono comprese nelle 40 ore della Macrofase B.

La macrofase B implica che la durata complessiva dei percorsi (minimo 20) non deve essere inferiore a 1.600 ore: 20 allievi X 40 ore per ciascun studente X 2 autonomie scolastiche= 1.600 ore.



Nella macrofase A, invece, il progetto deve prevedere la presa in carico individuale di non meno di 20 studenti, per non meno di 6 ore per ciascuno, per un totale di 120 ore. Dal momento che la macrofase B implica azioni specifiche a favore degli studenti destinatari individuati nella Macrofase A, ci si chiede se il numero delle ore di questa fase si deve così considerare:  $20 \text{ studenti} \times 6 \text{ ore} \times 2 \text{ autonomie scolastiche} = 240 \text{ ore}$ .

#### RISPOSTA

1) Sì, è possibile.

2) Come specificato nella premessa della domanda al punto 2a), la Macrofase A deve prevedere la presa in carico individuale di **non meno** di 20 studenti, per **non meno** di 6 ore per ciascuno. L'Avviso non prevede ulteriori limiti inferiori, né limiti di monte orario complessivo.

Pertanto, se come specificato nel quesito, gli studenti coinvolti nel progetto saranno 40 (20 per Autonomia scolastica) le ore complessive della Macrofase A saranno non meno di 240 (40 studenti x non meno di 6 ore ciascuno).

A tale proposito si precisa che, come previsto dall'Avviso all'Articolo 6, nota 6 "il numero minimo di 20 studenti si riferisce all'intero Partenariato e non ad ogni Autonomia Scolastica che ne fa parte".

#### QUESITO NR. 18

Buongiorno,

sono <<OMISSIS>> dell' Associazione <<OMISSIS>>, costituita da XX volontari e nessun dipendente.

Premesso che abbiamo collaborato con istituti scolastici e con altre associazioni alla realizzazione di progetti finalizzati a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e che abbiamo già individuato due istituzioni scolastiche (un Istituto Comprensivo e un Istituto Secondario di Secondo Grado) da coinvolgere nel progetto, abbiamo dei dubbi che vi vogliamo sottoporre:

1. per le figure professionali di Coordinatore del Progetto-Referente per la RAS e di addetti alle attività di monitoraggio, rendicontazione e segreteria tecnico-organizzativa è richiesta lo status di dipendente dell'ETS. Non avendo noi dipendenti, è sufficiente stipulare un contratto a termine per il periodo strettamente necessario alla realizzazione del progetto?
2. il nostro bilancio è molto ridotto, abbiamo gestito progetti finalizzati e finanziati con risorse pubbliche del valore massimo di dieci mila euro. Potrebbe ciò costituire un impedimento ad accedere al finanziamento? Precisiamo che abbiamo la partita IVA e un consulente tributarista che gestisce il bilancio.

#### RISPOSTA

1. Sì, è sufficiente;

2. No, il bilancio ridotto non è di per sé un impedimento alla partecipazione. Infatti, ai fini della presentazione del dossier di candidatura, l'Avviso non prevede requisiti di capacità economico-finanziaria in termini di fatturato minimo o di valore minimo di progetti precedentemente realizzati. Al contrario, per la partecipazione sono invece previsti requisiti di capacità tecnico-professionale (vedi Articolo 3.2.d) in termini di anni di esperienza al fine di garantire un adeguato standard di qualità progettuale.

#### QUESITO NR. 19

a) Si chiede se nella sezione "PROSPETTO COSTO ORARIO EX ANTE PERSONALE DIPENDENTE" vanno inseriti solo i costi del coordinatore e degli addetti segreteria e monitoraggio.

b) Si chiede inoltre se sempre nella stessa sezione B2.2 vanno descritte anche le esperienze che costituiscono titolo di accesso al bando (ovvero i 30 mesi pregressi)

#### RISPOSTA

a) Nella sezione "PROSPETTO COSTO ORARIO EX ANTE PERSONALE DIPENDENTE" vanno inseriti i costi del personale dipendente coinvolto nel progetto. Quindi senz'altro quelli del





Coordinatore e degli addetti segreteria e monitoraggio, perché così previsto dall'Avviso. Qualora anche gli esperti fossero dipendenti, andranno inseriti anche i loro costi.

b) Nella sezione B2.2 possono essere inserite indifferentemente l'intera esperienza professionale o soltanto quelle aggiuntive rispetto ai 30 mesi richiesti dall'Avviso. Resta inteso che, ai fini della valutazione, verranno prese in considerazione solo quelle aggiuntive rispetto ai 30 mesi.

#### QUESITO NR. 20

Si chiedono alcuni chiarimenti in merito alla sezione B2.2 dell'allegato 2 formulario progettuale. Nel suddetto punto denominato "ESPERIENZE DELL'ETS AGGIUNTIVE RISPETTO AL MINIMO RICHIESTO DALL'AVVISO ALL'ARTICOLO 3.2.d" viene chiesto di descrivere esperienze pregresse che saranno oggetto di valutazione oltre i 36 mesi aggiuntivi rispetto a quelli richiesti. Ma nell'avviso al punto 3.2.d si parla invece di 30 mesi, si chiede quindi di capire quali mesi verranno conteggiati.

#### RISPOSTA

Il punto B2.2 del Formulario progettuale citato contiene un mero refuso. Come specificato dall'Avviso pubblico all'articolo 3.2.d il Beneficiario "deve essere in possesso di comprovata esperienza di non meno di **30 mesi** – anche non consecutivi - nella gestione di progetti e di servizi di inclusione sociale a favore di minori nelle attività di interesse generale di cui ai punti da I –XI del precedente elenco, di cui almeno **12 mesi** – anche non consecutivi – nelle attività di cui ai punti I) e II) dell'elenco previsto al punto 3.2.c.

**Pertanto si conferma che l'esperienza minima richiesta come requisito d'ammissibilità è di 30 mesi come specificato nell'Avviso e non di 36 mesi, come erroneamente indicato nel Formulario progettuale. Ai fini della valutazione verranno conteggiate quindi le esperienze aggiuntive successive ai 30 mesi.**

**La presente risposta vale come correzione del refuso.**

#### QUESITO NR. 21

Nell'equipe disciplinare sono previsti minimo 4 esperti che definisce la presa incarico e il percorso di inclusione dei destinatari delle azioni.

- 1) Possiamo prevedere altri esperti che non rientrano nella fascia B ma sono funzionali per lo svolgimento delle attività previste come ad esempio esperti in laboratori?
- 2) Questi esperti devo inserirli comunque compilando la parte g4 e non g3 del formulario progettuale?
- 3) La tariffa oraria rientra sempre nelle 50 euro oppure dobbiamo conteggiare le 30 euro?
- 4) Essendo la nostra una cooperativa sociale, un componente dell'equipe può essere inserito anche come addetto alle attività di monitoraggio, rendicontazione e segreteria tecnica organizzativa?
- 5) I docenti coinvolti nel progetto, indicati dalle autonomie scolastiche, in che modo devono essere retribuiti, ovvero in che modo possiamo giustificare economicamente le ore di attività svolte?
- 6) Nel caso in cui il socio della nostra cooperativa, sia anche dipendente pubblico, deve essere assunto con contratto apposito per la durata del progetto?

#### RISPOSTA

- 1) Sì, è possibile.
- 2) Sì, esatto, vanno inseriti nella Sezione G4. Risorse umane – Esperti Équipe Multidisciplinare Aggiuntivi Rispetto al Numero Minimo;
- 3) Come specificato dall'Avviso 7, "*Gli esperti aggiuntivi individuati possono fare riferimento anche a una Fascia professionale del Vademecum inferiore a quelle previste per il GDL minimo*". La tariffa applicabile sarà quella corrispondente ai requisiti professionali dell'esperto. Tuttavia, a prescindere dai requisiti professionali dell'esperto, il massimale riconosciuto non potrà comunque superare i 50,00 euro.
- 4) L'Avviso non prevede un esplicito divieto in tal senso. Tuttavia, la composizione del Gruppo di Lavoro sarà oggetto di valutazione e pertanto la scelta di ricondurre più attività diverse a un'unica persona va valutata attentamente sia in termini qualitativi, sia in termini quantitativi quali, ad esempio,



la necessità di realizzazione del numero di ore che ogni figura deve garantire al fine di assicurare un adeguato standard di qualità delle azioni intraprese.

5) Oltre al Coordinatore del Progetto e agli addetti alle attività di monitoraggio, rendicontazione e segreteria tecnico-organizzativa, le altre risorse umane per la realizzazione delle attività sono gli Esperti. Pertanto, se uno degli esperti è rappresentato da un docente, la spesa relativa alla sua attività va considerata come quella di qualsiasi altro esperto con la particolarità che, trattandosi di dipendente pubblico, oltre alla consueta documentazione per il conferimento dell'incarico, sarà necessario anche il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza (l'Autonomia scolastica).

Si ricorda infine che le modalità di rendicontazione dell'Avviso prevedono una quota pari al 40% delle spese dirette di personale ammissibili, al fine di coprire tutti i restanti costi ammissibili dell'operazione senza necessità di giustificazione contabile.

6) L'Avviso, per il ruolo di Coordinatore del Progetto e di Addetti alle attività di monitoraggio, rendicontazione e segreteria tecnico-organizzativa, prevede l'esplicita previsione di contratto da lavoro dipendente. Non è invece obbligatorio per il ruolo di esperto. In caso di coinvolgimento di dipendenti pubblici, come previsto dal Vademecum, è comunque sempre necessario il nulla osta dell'Amministrazione pubblica di appartenenza.

#### **QUESITO NR. 22**

Buongiorno, in relazione alle figure di personale richieste si chiede se la stessa figura che svolge il ruolo di coordinatore possa anche svolgere un ruolo operativo nel GDL e in generale si chiede se comunque un operatore, avendo i requisiti, possa svolgere più ruoli ad esempio monitoraggio e componente GDL.

#### **RISPOSTA**

Si veda la risposta al quesito nr. 21, punto 4)

#### **QUESITO NR. 23**

Relativamente all'Avviso in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. Essendo possibile prevedere attività in orario extracurricolare, sono previsti dei fondi per il pagamento degli operatori scolastici (personale ATA e docenti)?
2. Nella valutazione della qualità organizzativa non si evince un punteggio extra per la presentazione del progetto con ATS. Giusto?
3. Nell'avviso art. 3.2 comma d) si parla di 30 mesi di esperienza nella gestione di progetti e servizi di inclusione sociale, mentre nella griglia di valutazione dell'avviso e nel formulario progettuale di 36 mesi. Potete indicare quale sia l'esperienza minima richiesta?

#### **RISPOSTA**

1. Si veda a tale proposito la risposta al quesito nr. 21, punto 5).
2. Corretto. La partecipazione in ATS non dà, di per se stessa, punteggio aggiuntivo.
3. Si veda a tale proposito la risposta al quesito nr. 20.

#### **QUESITO NR. 24**

Buongiorno, in relazione al bando in oggetto si chiede cortesemente di sapere;

1) rispetto alle azioni trasversali (direzione, monitoraggio, coordinamento) si deve avere necessariamente personale dipendente a tempo indeterminato o determinato o ci si può avvalere anche di personale interno delle ditte che però essendo iscritti ad albo professionale operano con contratto di collaborazione di tipo professionale autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa?

2) rispetto alle azioni dirette con gli studenti/genitori/insegnati è possibile che operatori GDL abbiano contratto di tipo professionale autonomo (essendo iscritti ad albo professionale) o di collaborazione coordinata e continuativa?



- 3) rispetto al punto 9.3 rendicontazione: a cosa è relativo il punto b. tasso forfettario 40%? cosa si intende per "...restanti costi ammissibili dell'operazione"?
- 4) nel formulario progettuale pagina 17 SEZIONE I. PROSPETTO COSTO ORARIO EX ANTE PERSONALE DIPENDENTE risulta che va inserito il nome del dipendente ma nella griglia precedente vanno inseriti solo i dati generici di curriculum. Si chiede se è obbligatorio inserire il nome dipendente o meno.
- 5) nelle spese di carattere generale è possibile inserire voci di rimborso ad autonomia scolastiche per eventuali necessità si dovessero verificare?

#### RISPOSTA

1. L'Avviso, per il ruolo di Coordinatore del Progetto e di Addetti alle attività di monitoraggio, rendicontazione e segreteria tecnico-organizzativa, prevede l'esplicita previsione di contratto da lavoro dipendente, a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o part time.
2. Per gli esperti del GDL l'Avviso non prescrive alcuna tipologia contrattuale particolare per cui sono possibili tutte le tipologie, purché previste dalla normativa vigente.
3. Si intendono tutti gli altri costi necessari alla realizzazione delle attività che non siano spese di personale (a mero titolo d'esempio: viaggi e trasferte, spese per i destinatari, spese per garanzie e per servizi legali, spese per pubblicizzazione e promozione del progetto, eventuali beni strumentali nei limiti di quanto previsto all'articolo 9.2 dell'Avviso, costi vari di gestione, etc.).
4. No, nella fase di presentazione non è obbligatorio inserire il nome e cognome. Sarà invece obbligatorio in sede di rendicontazione dell'operazione a progetto approvato.
5. Le modalità di rendicontazione dell'Avviso prevedono una quota pari al 40% delle spese dirette di personale ammissibili, al fine di coprire tutti i restanti costi ammissibili dell'operazione senza necessità di giustificazione contabile.

#### QUESITO NR. 25

Gentilissimi,  
nel caricare gli allegati sul SIL ci siamo accorti che riguardo all'allegato 5 e all'allegato 6 non è possibile caricarne più di uno per tipo. Come dobbiamo procedere

#### RISPOSTA

Come specificato nella Sezione 1.2.3 "Allegati" del Manuale Operativo - Avviso PRO.DI.GI. - Predisposizione e invio DCT, è possibile allegare file compressi in formato .zip contenenti file .pdf o .p7m. In alternativa è possibile utilizzare anche i tre slot di caricamento generici. Tuttavia per le questioni tecniche si suggerisce di contattare il servizio di supporto SIL all'indirizzo mail [supporto@sardegnalavoro.it](mailto:supporto@sardegnalavoro.it) o al numero di telefono 070 513922 (dal Lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00).

#### QUESITO NR. 26

Buongiorno, la presente per chiedere una specificazione riguardo al conteggio delle ore di attività: se nel progetto vengono proposte attività rivolte a genitori/insegnanti/ gruppi in cui è necessaria la presenza di almeno 2 operatori, le ore dei due operatori si sommano ed entrano nel conteggio totale delle ore rivolte agli alunni? se due operatori ad esempio svolgono attività di gruppo o altro per 2 ore le ore vengono conteggiate come 4 totali di intervento?

#### RISPOSTA

Come specificato all'articolo 6.2 dell'Avviso, ai fini della durata complessiva dei percorsi realizzati, le ore devono essere conteggiate con riferimento allo studente destinatario (anche indirettamente tramite il suo nucleo familiare o i suoi insegnanti) e non con riferimento agli operatori. Pertanto, nell'esempio citato, le ore di attività da indicare nel Registro delle Presenze - per lo studente XY - saranno due. Si ricorda a tale proposito che "ognuno dei singoli percorsi dovrà avere una durata non inferiore a 40 ore **per ciascuno studente**".

Altra invece è la questione della compresenza degli operatori ai fini del pagamento delle rispettive competenze. Come risulterà dai timesheet individuali degli operatori, ciascun operatore deve essere



retribuito per le ore prestate, anche se in compresenza. Pertanto, nell'esempio citato, a ciascuno dei due operatori andranno retribuite 2 ore secondo quanto previsto dai rispettivi contratti.

#### QUESITO NR. 27

Relativamente al punto 4.1

E' possibile che i soggetti correlati obbligatori siano tutti Autonomie scolastiche di Secondo Ciclo ovvero Scuole Secondarie di Secondo grado?

#### RISPOSTA

Sì, è possibile. Si veda a tale proposito anche la risposta al quesito nr 4.

#### QUESITO NR. 28

In riferimento all'art. 3.2 punto D relativo ai requisiti di partecipazione, si chiede se la gestione di progetti leFP rientra tra i servizi di inclusione sociale a favore di minori nelle attività di interesse generale

#### RISPOSTA

La gestione di progetti leFP non rappresenta di per sé un servizio di inclusione sociale a favore di minori. Tuttavia, se nell'ambito di un progetto leFP sono state realizzate azioni di inclusione sociale a favore di uno o più minori in situazione di disagio, le attività potranno essere considerate tra i servizi di inclusione sociale a favore di minori. Resta inteso che, in sede di istruttoria amministrativa, va comunque verificata puntualmente la descrizione delle attività documentate nel formulario progettuale.

#### QUESITO NR. 29

In riferimento all'art. 7 relativo gruppo di lavoro, in cui è indicato che "in sede di presentazione della proposta progettuale non dovranno essere identificate le persone fisiche componenti il gdl bensì indicati i profili professionali dei singoli componenti" si chiede se il prospetto di costo orario ex ante deve essere compilato senza l'indicazione di cognome e nome.

#### RISPOSTA

Si veda a tale proposito la risposta al quesito nr 24.4.

#### QUESITO NR. 30

Chiediamo cortesemente di sapere se e dove sia possibile reperire il file excel relativo alla sezione h pagine 15 allegato 2: conto economico preventivo

#### RISPOSTA

Nella modulistica prevista dall'Avviso non è previsto il modello in formato xls. Si può trovare una versione in formato xls tra i documenti allegati al Vademecum per l'Operatore del POR Sardegna FSE 2014-2020 - Versione 1.0 - Giugno 2018 (Foglio di lavoro denominato "1.III CE prev staff + 40%") al seguente link:

<http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=13076>

Il link diretto al file xls è il seguente:

[http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35\\_606\\_20180619155423.xls](http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_606_20180619155423.xls)

#### QUESITO NR. 31

Buongiorno si chiede di sapere il motivo per cui nella scheda del preventivo pagina 16 allegato 2, le parti B.4.2; B.4.3.; B.4.4. sia previsto sia il costo del personale dipendente che di consulenti esterni, la richiesta sorge per il fatto che per queste categorie di personale è richiesto solo personale dipendente. E' invece possibile inserire anche consulenti esterni?



### RISPOSTA

Si tratta di modelli già predisposti allegati al Vademecum per l'Operatore del POR Sardegna FSE 2014-2020 - Versione 1.0 - Giugno 2018 in cui sono presenti le voci relative al personale sia esterno, sia interno. Resto inteso che, per le spese per le quali l'Avviso prevede l'esclusivo ricorso a personale dipendente, le voci relative alle risorse umane esterne andranno lasciate a zero.

### QUESITO NR. 32

In relazione al punto 9.3 lett. b) si chiede se la percentuale del 40% relativa ai costi forfettari deve essere intesa come la percentuale massima o se, al contrario, sia la percentuale obbligatoria da applicare al costo del personale. Il dubbio nasce dalla lettura del Vademecum, dove si parla in più punti di forfettizzazione di costi "fino al 40%...".

In sintesi si chiede se sia possibile che le spese forfetarie ammontino, ad esempio, al 20% dei costi diretti del personale.

### RISPOSTA

Nel Vademecum è usata l'espressione fino al 40%..." in quanto la definizione della percentuale va determinata in sede di Avviso. L'Avviso PRO.DI.GI. fissa tale percentuale pari al 40%.

Pertanto, una volta calcolato l'ammontare ammissibile dei costi di personale, i costi forfettizzati che saranno considerati come sostenuti, saranno calcolati automaticamente al 40% a meno che il Beneficiario, nel preventivo non abbia autonomamente indicato una percentuale inferiore.

### QUESITO NR. 33

Inoltre le seguenti domande:

1. Per quanto riguarda la descrizione del progetto, è sufficiente una descrizione generale che illustri temi, modalità e tecnologie o devono essere specificate modulo per modulo le attività che si andranno a svolgere? E' previsto un numero massimo di caratteri o un numero di pagine consigliato?
2. Per quanto riguarda i requisiti dell'ETS, in particolare relativi alla comprovata esperienza di non meno di 30 mesi di attività dei punti I-XI del cap. 3.2 c. di cui 12 nelle attività I e II, possono valere i requisiti del legale rappresentante e/o dei relativi soci?
3. Nei requisiti del GdL come vengono conteggiati i 5 anni di esperienza dell'esperto senior? Sono anni relativi alle ore laboratoriali o comprensive del progetto? Per esempio nel caso di progetti della tipologia "Tutti a Iscol@- linea B" possono essere conteggiati come annuali poiché dalla stesura del progetto alla fine della rendicontazione trascorreva circa un anno?
4. Nei requisiti dell'ATS vengono sommati i mesi di esperienza nei settori richiesti da parte dei soggetti economici o l'ETS capofila deve comunque avere tutti i requisiti necessari?
5. Nella sezione H. – Conto economico i costi dei punti B.1.3. e B.2.1 non identificano la stessa categoria?
6. Nella sezione I - PROSPETTO COSTO ORARIO EX ANTE PERSONALE DIPENDENTE è riferita ai dipendenti attuali dell'ETS o quelli che saranno impiegati nel progetto? E nel caso si riferisca alla seconda opzione e vengano liberi professionisti con P.IVA iscritti ad un albo ed ad Inarcassa (per cui che non possano avere dei contratti INPS o con qualsiasi altro ente previdenziale) deve essere compilata lo stesso?

### RISPOSTA

1. La descrizione del progetto deve essere tale da permettere alla Commissione la comprensione del progetto ai fini della sua valutazione. Se presenti, gli eventuali limiti di caratteri/pagine sono indicati in maniera esplicita nella piattaforma SIL o nei vari allegati; se non è indicato esplicitamente un limite, significa che non vi sono limiti. Non è possibile, in sede di risposta alla Faq, suggerire il livello di dettaglio della descrizione del progetto o consigliare un numero di pagine adeguato ai fini della valutazione che, si ricorda, avverrà ad opera di una Commissione appositamente nominata.
2. I requisiti devono fare capo all'ETS. Pertanto se il rappresentante legale e/o dei relativi soci hanno prestato attività in nome e per conto dell'ETS, i requisiti sono ascrivibili senz'altro all'ETS. Se invece



l'attività è prestata a titolo personale e non in nome e per conto dell'ETS, allora i requisiti non potranno essere conteggiati.

3. Si rimanda a quanto previsto all'articolo 7 dell'Avviso: l'esperto senior deve essere in possesso di esperienze professionali di non meno di 5 anni – anche non consecutivi - nella gestione di progetti e servizi di inclusione sociale a favore di minori, di cui almeno 12 mesi – anche non consecutivi - in ambito scolastico. Ai fini del conteggio dei 5 anni, le frazioni di anno uguali o superiori a 10 mesi saranno considerate anno intero. Le frazioni di anno inferiori a 10 mesi non saranno conteggiate. Con riferimento al progetto citato, dovrà essere considerata l'effettiva durata della prestazione professionale nell'ambito dell'attività laboratoriale e non la mera durata del progetto dalla presentazione della domanda alla rendicontazione dell'intervento.

4. Si rimanda a quanto previsto all'articolo 3.3 dell'Avviso ed in particolare all'ultimo paragrafo che dispone che, *“con riferimento ai requisiti elencati al precedente articolo 3.2, si precisa che quello indicato al punto d) deve essere posseduto dal soggetto Capofila”*.

5. No. La sezione B.1.3 si riferisce alla fase di Preparazione, la fase B.2.1 alla fase di Realizzazione.

6. La sezione I - PROSPETTO COSTO ORARIO EX ANTE PERSONALE DIPENDENTE si riferisce evidentemente ai dipendenti dell'ETS che saranno impiegati nel progetto. Eventuali modifiche successive del GdL dovranno necessariamente essere autorizzate dalla RAS, così come previsto all'articolo 7 dell'Avviso: *“il GdL non potrà essere modificato senza preventivo consenso della RAS, se non per cause di forza maggiore. L'eventuale sostituzione di componenti è ammessa solo se i sostituti presentano un profilo analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite; in ogni caso tale sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dalla RAS”*. In caso di approvazione della modifica, nel provvedimento di autorizzazione della RAS saranno indicati, caso per caso, gli adempimenti a cura del Beneficiario.

#### QUESITO NR. 34

A pagina due della comunicazione di ammissione al finanziamento ....si legge il seguente inciso: “La stipula della Convenzione sarà subordinata al corretto espletamento da parte del Beneficiario dei seguenti adempimenti e trasmissione dei seguenti documenti:  nel caso di ATS costituenda, trasmissione dell'atto costitutivo dell'ATS;  cronoprogramma delle attività aggiornato alla data prevista per la stipula della Convenzione (di cui si allega il modello)”. Il Cronoprogramma delle attività va presentato prima della stipula della Convenzione, così sembrerebbe evincersi dalla lettera del testo, oppure va presentata prima? E con quali tempistiche? La domanda sorge perché il cronoprogramma deve essere aggiornato alla data prevista per la stipula della Convenzione stessa.

#### RISPOSTA

Fermo restando che la data di conclusione del progetto, come previsto dal punto 6 dell'Avviso deve essere entro il termine 31/06/2022 e solo nel caso in cui il cronoprogramma sia stato già inoltrato e siano sorte motivate esigenze di programmazione di attività diverse da quelle scelte è necessario nel momento di stipula della convenzione rinoltrare il nuovo cronoprogramma.

#### QUESITO NR. 35

1. È possibile che uno studente, per giustificate motivazioni, possa intraprendere e completare due percorsi, uno in quest'A.S. 2020/2021 e un altro nel 2021/2022? (il nostro progetto sicuramente si realizzerà nel corso di tutto il 2021 per cui a cavallo di due anni scolastici)?

2. Dal punto di vista progettuale e quindi di business plan, sono previsti dei laboratori di gruppo (musica, cucito, break-dance, yoga della risata, produzione musicale) di max 20 ore per ciascun ragazzo per ciascuna materia: è ipotizzabile che, in base all'analisi delle richieste, possiamo ridurre le ore di un laboratorio per aggiungerle ad un altro, mantenendo inalterato il numero delle ore totali previste per i laboratori di gruppo?

3. Fermo restando il budget totale del progetto ammesso a finanziamento, nel conto economico preventivo, ho inserito le voci di spesa del personale interno e dei consulenti che prenderanno parte



al progetto. Volendo riconoscere al personale docente un riconoscimento economico per la collaborazione al progetto che stiamo chiedendo loro, è possibile?

La nostra contabilità prevederà ovviamente il rilascio di tutte le pezze giustificative delle spese dirette del progetto, per cui rivedendo internamente il nostro business plan, possiamo inserire la voce di costo tra le risorse esterne (come consulenti di fascia C) oppure tra le spese ammissibili come costo forfettario? Oppure come riconoscimento alla scuola?

Chiedo se, in base alla sua risposta, devo produrre una richiesta di modifica o meno del progetto.

#### **RISPOSTA**

1-2. Considerate le finalità dell'Avviso e la qualità del progetto per il quale la Commissione ne ha determinato la scelta attribuendo il punteggio, si lascia alla discrezionalità del beneficiario valutare le giustificate esigenze da concordare con il Dirigente Scolastico o la figura che lo rappresenta come previsto dall'Avviso. Sarebbe in ogni caso opportuno, qualora ci siano modifiche sostanziali, rispetto al progetto presentato relazionare le nuove esigenze a firma del Beneficiario e del Dirigente Scolastico e sottoporle alla valutazione del Servizio su quanto proposto per pervenire a un'autorizzazione o a un diniego.

3. Si rimanda alla Faq n. 21 p. 5 pubblicata che testualmente prevede:

“Oltre al Coordinatore del Progetto e agli addetti alle attività di monitoraggio, rendicontazione e segreteria tecnico-organizzativa, le altre risorse umane per la realizzazione delle attività sono gli Esperti. Pertanto, se uno degli esperti è rappresentato da un docente, la spesa relativa alla sua attività va considerata come quella di qualsiasi altro esperto con la particolarità che, trattandosi di dipendente pubblico, oltre alla consueta documentazione per il conferimento dell'incarico, sarà necessario anche il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza (l'Autonomia scolastica). Si ricorda infine che le modalità di rendicontazione dell'Avviso prevedono una quota pari al 40% delle spese dirette di personale ammissibili, al fine di coprire tutti i restanti costi ammissibili dell'operazione senza necessità di giustificazione contabile”.

#### **QUESITO NR. 36**

In merito al nostro progetto "XXX" relativo al bando PRO.DI.GI vorremmo chiederle una precisazione: in merito a una nostra risorsa esterna, inserita all'interno del progetto, per cui avevamo ipotizzato un'assunzione, ma in quest'anno la consulente ha aperto una partita iva. Ai fini rendicontativi è possibile tenere la stessa risorsa con lo stesso compenso previsto nel budget? Ma rendicontare con fattura e non con cedolino previsto per i dipendenti?

#### **RISPOSTA**

Da un'attenta lettura dell'Avviso e della Guida alla rendicontazione NON sembra esservi alcuna esclusione di singole tipologie di contratti relativi alle spese per il personale. In altre parole, si tratta comunque di spese per il personale, e come tali anche quelle per le partite IVA che prestano la loro opera vanno a costituire il budget su cui viene poi calcolato il 40% forfettario. Inoltre le fatture vengono espressamente indicate fra i giustificativi di spesa da inserire a tal fine.